



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice Relatore ed Estensore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 237/2024 P.U.

PROMOSSO DA

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dai medesimi debitori sovraindebitati in data 18 novembre 2024, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, nominato in data 16.9.2024 dall'O.C.C. Segretariato Sociale Sede di Buscate.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i debitori sovraindebitati hanno la residenza nel Comune di e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.





- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 15) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 7);
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessionarie rese dai ricorrenti che non possiedono risorse tali da estinguere i debiti contratti pari ad oltre 220.000,00,

Rilevato, infatti, che i beni dei ricorrenti da acquisire alla presente procedura sono:

- le quote dei beni immobili indicati da pag. 5 a pag. 7 del ricorso per un valore pari ad euro 8.124,29;
- i veicoli Tali autovetture vanno acquisite all'attivo concorsuale, atteso che la valutazione depositata in atti non è idonea ad attestare l'asserito esiguo valore degli stessi, poiché si tratta di una valutazione effettuata da una carrozzeria privata;
- il saldo dei conti correnti indicati a pag. 8 del ricorso per un importo complessivo pari a circa euro 2.000,00;
- il reddito percepito dal sig. pari a circa euro 3.000,00 mensili e dalla sig.ra pari ad euro 1.200,00 mensili

Rilevato che quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare deve essere quantificato in euro **3.000,00**, atteso che dalla documentazione depositata dalle parti, sia nel ricorso introduttivo che nelle integrazioni richieste, risulta comprovato unicamente tale minor importo a fronte dell'importo di euro 4.180,00 indicato dai ricorrenti nel ricorso introduttivo,

Precisato che va nominato un Liquidatore diverso dall'OCC che ha redatto la relazione particolareggiata, atteso che tale relazione è risultata lacunosa sotto diversi profili (individuazione del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, valutazione precisa delle spese sostenute dal nucleo familiare, valutazione dell'attivo mobiliare) e neppure i chiarimenti richiesti sono risultati esaustivi, essendosi l'OCC limitato a richiamare la documentazione frammentaria depositata dai ricorrenti, ritenendola per contro esaustiva.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro indicati che ogni pagamento, compreso il T.F.R. dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita ai ricorrenti, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;





- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dalla _____ stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);

- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed *advisors* godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);

- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di _____

NOMINA Giudice Delegato

NOMINA Liquidatore i

ORDINA a _____

il deposito entro sette giorni

dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **4.6.2025**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA i debitori a trattenere il reddito mensile di **€ 3.000,00** con le modalità indicate in parte motiva

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.





DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i nonchè presso il competenti, a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il 4.6.2025, il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII entro il 4.9.2025.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 05/03/2025.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

